

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Prot. 6912

APPALTO CUC01/2020

Comune di Altissimo.

LAVORI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO UNGARETTI

CIG 81893609A7 - CUP E92H18000280005-

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative alle modalità di partecipazione alla procedura per l'appalto dei lavori di ampliamento e messa in sicurezza scuola secondaria di I grado Ungaretti, indetta con determinazione dirigenziale della CUC Schio Val Leogra n° 3 del 30/01/2020.

La CUC Schio Val Leogra cura la presente gara per conto del Comune di Altissimo (VI), soggetto aderente interessato all'appalto in questione, cui compete l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

SEZIONE 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria indicata nel bando di gara come categoria prevalente, possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (art. 12 , comma 2 lettera a) della legge n. 80/2014).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni individuate all'art. 61, comma 2 del DPR 207/2010.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), f), e) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), f), e) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata, nella misura indicata per l'impresa singola.

Si precisa che, in **alternativa alla qualificazione nelle categorie specialistiche OS30** specificate nel

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

bando di gara, è possibile partecipare al presente appalto con la qualificazione nella categoria OG11 classifica I.

Le imprese abilitate all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DM 37/2012 devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla medesima norma.

A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE SINGOLE

Le imprese singole possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata sia per la categoria prevalente che per quelle scorporabili corrispondente ai lavori in appalto e per le relative classifiche.

B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE DI TIPO ORIZZONTALE E DEI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE D), E), F), DEL D. LGS. 50/2016.

L'impresa capogruppo-mandataria dev'essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per classifiche che, aumentate di un quinto, siano non inferiori al 40% dei corrispondenti importi indicati nel bando e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante relativamente ad ogni categoria prevista dal bando.

La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Ciascuna impresa mandante dev'essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per classifiche che, aumentate di un quinto, siano non inferiori al 10% dei corrispondenti importi indicati nel bando.

L'incremento di un quinto delle classifiche di qualificazione possedute da ciascuna impresa riunita relativamente alle categorie indicate nel bando si applica alle sole classifiche non inferiori al quinto degli importi previsti dal bando per le medesime categorie.

Per le lavorazioni scorporabili non coperte da imprese mandanti in possesso della corrispondente qualificazione, i relativi importi debbono essere coperti dalla capogruppo-mandataria e/o mandanti.

C) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DEI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE D), E), F), DEL D. LGS. 50/2016 DI TIPO VERTICALE

L'impresa capogruppo-mandataria dev'essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente per classifica che, aumentata di un quinto, sia non inferiore al corrispondente importo indicato nel bando.

Ciascuna categoria avente ad oggetto lavorazioni scorporabili deve essere coperta da una impresa mandante in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per classifica, aumentata di un quinto, non inferiore al corrispondente importo indicato nel bando.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

Nel caso in cui alcune lavorazioni scorporabili non siano coperte da imprese mandanti in possesso della corrispondente qualificazione, i relativi importi debbono essere coperti dalla capogruppo-mandataria nella categoria prevalente.

L'incremento di un quinto della classifica di qualificazione in possesso di ciascuna impresa riunita si applica a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori di relativa assunzione.

D) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DEI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE D), E), F), DEL D. LGS. 50/2016 DI TIPO MISTO

Sono ammesse a partecipare anche imprese temporaneamente riunite o consorziate con integrazione mista ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, caratterizzate dall'assunzione, da parte di imprese temporaneamente riunite o consorziate con integrazione orizzontale (punto B), delle sole lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, oppure delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, e con assunzione ad opera di imprese singole, ovvero di altre imprese temporaneamente riunite o consorziate con integrazione orizzontale, delle lavorazioni appartenenti alle restanti categorie indicate nel bando.

E) IMPRESE COOPTATE O MINORI.

Una volta soddisfatti i requisiti di partecipazione indicati ai precedenti punti A), B), C) e D), l'impresa singola (A) o le imprese temporaneamente riunite o consorziate possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari ai lavori ad esse affidati (art. 92, comma 5, DPR 207/2010).

F) AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Qualora il concorrente intenda avvalersi dell'attestazione SOA di altro soggetto, può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

Alla gara l'impresa ausiliaria non può partecipare sotto qualsiasi forma, **a pena di esclusione di tutte le offerte presentate**.

SEZIONE 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti rispettivamente le seguenti diciture:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

- “plico n° 1 - documentazione amministrativa”
- “plico n° 2 – offerta economica-quantitativa”

Tutti i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Si precisa che “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Nel contenitore e su ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo dell'amministrazione appaltante e la dicitura **“Lavori di ampliamento e messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado Ungaretti” – SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE IL 26/02/2020 ”**

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, Consorzio ordinario) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il recapito del contenitore rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga consegnato all'indirizzo indicato in tempo utile.

L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.

Sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS.

IL Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, è disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Nei plichi dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

PLICO n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutti i seguenti documenti devono essere prodotti in originale o copia dichiarata conforme all'originale, accompagnata da copia del documento di identità del firmatario, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

- a) Documento di gara unico europeo (DGUE)** secondo l'allegato Modello 1 unitamente a copia del documento di identità di chi lo sottoscrive. Il modello va compilato a partire dalla Parte II per le parti che non risultano barrate.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito il DGUE deve essere presentato da tutti i soggetti che ne fanno o ne faranno parte;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - 1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.2.2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 9.4.2009 n. 33, il DGUE deve essere sottoscritto e presentato dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.2.2009, n. 5 il DGUE deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dalle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune ovvero, se l'organo è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il DGUE deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

b) Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante la data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa concorrente è qualificata, nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i.

N.B. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi con integrazione orizzontale, verticale o mista, le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA debbono rispettare le previsioni del paragrafo dei requisiti di partecipazione del presente disciplinare di gara.

c) eventuale certificazione di sistema qualità ovvero di altri sistemi di certificazione descritti dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 – al fine di usufruire del beneficio di cui al precedente punto 11) del bando di gara. Non è necessario allegare tale certificazione se il relativo possesso risulta dall'attestazione di qualificazione di cui alla precedente lettera b).

d) per i raggruppamenti temporanei di imprese:
- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento;
- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento.

Fatto salvo l'art. 48 comma 19, è vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo d'impresa e del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di istanza di ammissione.

e) per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016:

a) atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni;

b) delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo e l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio.

In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

le imprese che intendono consorzarsi, contenente l'impegno a costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. La predetta dichiarazione deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio.

Fatto salvo l'art. 48 comma 19, è vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo d'impresa e del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di istanza di ammissione.

- f)** Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, in caso di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
 - dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- g)** Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, in caso di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
 - dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- h)** Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, in caso di rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza, o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
- copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

In alternativa

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

- copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera forma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le seguenti dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalla singole imprese della rete.

i) In caso di avvalimento dovrà presentare, oltre ai documenti indicati con le lettere sopraindicate:

- un DGUE distinto per ciascuna impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con copia del documento di identità del sottoscrittore;
- dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 né si trova in una situazione di controllo di cui al citato articolo 80, comma 5 lettera m) con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di ordine generale, economico, tecnico-organizzativo e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

Ovvero:

- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del suddetto contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva l'obbligo di fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale dichiarazione deve essere corredata da un documento d'identità del sottoscrittore.

j) dichiarazione in cui si attestino i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, predisposta come da allegato **MODULO "Dichiarazione subappalto". In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva ancora da costituire il modello deve essere firmato da tutti i soggetti che lo costituiranno.**

In ogni caso le opere della categoria prevalente è subappaltabile nella misura del 40% dell'importo contrattuale e le categorie scorporabili possono essere subappaltate in misura del 100% del loro importo.

In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l'Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.

Il concorrente in sede di presentazione dell'offerta non deve indicare la terna dei subappaltatori come previsto al comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i. in quanto l'appalto dei lavori è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 e non ha come oggetto specifico le attività maggiormente esposte a

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

rischio di infiltrazioni mafiose.

k) garanzia provvisoria, rilasciata a favore del Comune di Altissimo VI), pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, **pari ad Euro 32.600,00** costituita esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. La stazione appaltante in merito alle fidejussioni rilasciate da intermediari prende atto di quanto specificato nel comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. dell'1.7.2015.

L'importo della garanzia è ridotto nelle misure specificate dall'art. 93 comma 7 del Codice in presenza delle certificazioni, dei marchi o altre condizioni disciplinate dal medesimo articolo (esempio: UNI EN ISO 9000, UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, EMAS, Ecolabel UE ecc.), con le seguenti precisazioni:

- In caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 48, comma 3, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
- Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei di operatori economici o consorzi costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese possono godere della riduzione del 50 per cento dell'importo da garantire, non cumulabile con la riduzione indicata al primo punto del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.

La mancata costituzione della garanzia entro i termini di presentazione dell'offerta è causa di esclusione.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente appaltante, e dovrà, altresì, contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; la polizza dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.e.i. le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole medie imprese possono presentare la garanzia provvisoria senza l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto in caso l'offerente risultasse aggiudicatario.

La polizza deve riportare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per trenta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice per conto della Comune di Schio nel corso della procedura.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del D. Lgs. 50/2016, **la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.**

La garanzia provvisoria presentata dai concorrenti non aggiudicatari si svincola automaticamente con la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva; pertanto, questa amministrazione aggiudicatrice non restituirà nessun documento ai concorrenti.

La polizza dovrà essere redatta secondo le disposizioni del decreto del Ministro delle Attività Produttive n. 31 del 19/11/2018.

Qualora la garanzia sia un documento informatico con firme digitali è possibile inserire nella busta n. 1 un CD ROM con il file della garanzia.

l) per le società di cooperative e per i consorzi di cooperative:
Certificato camerale da cui risulti il numero di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative.

Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

m) il modello “**Dichiarazioni integrative della ditta**” da parte di ogni soggetto tenuto alla presentazione del DGUE;

n) copia della ricevuta di pagamento di **€ 140,00** rilasciata dal servizio di riscossione – scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on-line, quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il concorrente dovrà collegarsi al “servizio riscossione”, disponibile sul sito dell'Autorità, con le nuove credenziali e inserire il CIG che identifica la presente procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito;
- presso la rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP.

o) eventuale procura institoria o procura speciale qualora l'offerta e/o la documentazione siano sottoscritte da tali rappresentanti del concorrente.

Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotta

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

la copia conforme del predetto certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese.

Per ciascuna delle ditte mandanti che formano raggruppamenti temporanei d'impresa dovranno essere presentati i documenti indicati con le lettere a) b), c), m).

p) **il PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito ANAC). Tutti i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'A.N.A.C. (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute e acquisire il “PASSOE”.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché della deliberazione dell'AVCP – ora A.N.A.C. – n. 111 del 20.12.2012 e del comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ora A.N.A.C. – del 30.10.2013, la CUC “SCHIO VAL LEOGRA” procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP (Banca dati nazionale contratti pubblici).

q) eventuale dichiarazione motivata ed esclusione dall'accesso agli atti dell'offerta presentata, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del d.lgs.50/2016, specificando quali informazioni concernenti la propria offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali sottratti all'accesso atti, con le relative motivazioni.

PLICO n° 2 - OFFERTA ECONOMICA - QUANTITATIVA

Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 2 “Offerta economico-quantitativa”, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti in carta semplice:

A) Modulo offerta economica compilando il modello predisposto dall'ente.

Si precisa che, in caso di imprese riunite, consorzio non ancora costituiti e aggregazioni di imprese di rete, l'offerta deve essere espressa dall'impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.

Qualora i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) del D. Lgs. 50/2016 non siano ancora costituiti, **l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno.**

In tale dichiarazione i concorrenti sono tenuti ad indicare gli oneri della sicurezza aziendali.

Il ribasso indicato nel modulo dovrà essere espresso utilizzando **due decimali**. In ogni caso per la formazione della graduatoria e per i conteggi di anomalia, i ribassi saranno considerati fino alla seconda cifra decimale arrotondata d'ufficio all'unità superiore, qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque. In caso di discordanza tra importo in lettere e in cifra si considera l'importo in lettere.

SEZIONE 3 - MODALITA' E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è a **misura**, da aggiudicare con il criterio del **minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) da determinarsi mediante ribasso sull'importo a base d'appalto ed **esclusione automatica delle offerte** con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come previsto dall'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.

Data apertura buste: Busta n. 1 - Documentazione amministrativa: **2/03/2020 ore 09.30** presso il Comune di Schio, Sala riunioni del settore 4 Lavori pubblici, Sviluppo economico, Ambiente, Protezione Civile in via Pasini n. 76 – secondo piano, in seduta pubblica.

Lo stesso giorno si procederà all'apertura della Busta n. 2 - Offerta economica, salvo risulti necessario sospendere l'esame della documentazione amm.va per soccorso istruttorio. In tale ipotesi la data per l'apertura dell'offerta economica in seduta pubblica sarà tempestivamente comunicata ai concorrenti a mezzo pec.

Possono assistere all'apertura delle offerte i candidati o i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

In tale sede, un seggio di gara presieduto dal RUP della stazione appaltante:

a) controlla che i plichi contenenti le buste dei documenti amministrativi e dell'offerta economica-quantitativa siano conformi a quanto indicato nel bando;

b) procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa pervenuti entro il termine stabilito dal bando;

c) verifica l'ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotti, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal sistema AVCPASS dell'Autorità nazionale Anticorruzione. Verifica che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), e) del D. Lgs. 50/2016 (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, si procede all'esclusione dalla gara del consorzio e del consorziato. Controlla che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, li esclude dalla gara.

d) sospende la seduta pubblica qualora risulti necessario attivare il soccorso istruttorio. In tale ipotesi i concorrenti saranno avvisati con successiva pec in merito alla data di apertura della busta economica;

e) procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione economica pervenuti entro il termine stabilito dal bando. Con l'ausilio di apposito strumento informatico procede al calcolo della soglia di anomalia e alla formazione della graduatoria che sarà approvata con specifico provvedimento dirigenziale.

SEZIONE 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si avverte che si farà luogo all'esclusione dalla gara in caso di:

1. inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso dall'amministrazione aggiudicatrice secondo l'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
2. documentazione amministrativa, offerta economica non sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta oppure firmata da persona diversa dal legale rappresentante e non accompagnata dalla relativa procura;
3. offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara;
4. mancata dimostrazione - con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

dell'offerta - dell'esistenza da parte del raggruppamento temporaneo di imprese da costituire dell'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, contenente l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento; mancata dimostrazione - con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta - dell'esistenza della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento;

5. mancata presentazione del contenitore contenente la documentazione amministrativa ed economica nel luogo e nel termine indicati alla precedente sezione 2;
6. mancanza di offerta nell'apposita busta "PLICO N. 2 – OFFERTA ECONOMICA" debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, redatta utilizzando il modello predisposto da questa amministrazione aggiudicatrice;
7. la cui offerta economica rechi abrasioni che rendano illeggibili alcuni dati o correzioni che non siano state convalidate con la firma dell'offerente;
8. presenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
9. mancata dimostrazione di avvenuta stipula della garanzia provvisoria entro i termini previsti dal bando;
10. la cui documentazione presenti irregolarità essenziali che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa o irregolarità che non possono essere sanate con l'istituto del soccorso istruttorio, come previsto dall'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
11. mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

L'Amministrazione applicherà l'istituto del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50 del 18.4.2016 ed in caso di mancanza, incompletezza e ogni irregolarità delle dichiarazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/16, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica.

SEZIONE 5 - VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto si procederà:

- 1) **all'eventuale verifica delle spiegazioni, se l'offerta risulti soggetta a giudizio di anomalia, in base all'art. 97 commi 2 e 2 bis del D. Lgs. 50/2016.**
- 2) L'eventuale esito negativo della verifica, previo contraddittorio con l'impresa, comporta l'esclusione dell'offerta ritenuta non congrua. In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 3) **all'eventuale richiesta di spiegazioni, se l'importo della manodopera offerto risulti inferiore all'importo della manodopera in progetto, in base all'art. 95 commi 10 del D. Lgs. 50/2016;**
- 4) alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario;
- 5) ad acquisire la documentazione provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo e economico-finanziario attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC, in base agli artt. 81 e 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, comunque, si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'ANAC, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti. Qualora tale verifica non confermi le dichiarazioni contenute nei documenti di gara, il concorrente sarà escluso dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, si procederà alla segnalazione del fatto all'ANAC e all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza. Si procederà alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione a favore del soggetto che segue in graduatoria.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

L'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori avverrà mediante provvedimento del Comune di Altissimo.

L'esito dell'appalto sarà comunicato per iscritto ai concorrenti che hanno partecipato alla gara dopo l'aggiudicazione definitiva prevista dall'art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 da parte del Comune di Altissimo.

- 6) alla stipulazione del contratto a seguito della conclusione delle procedure di verifica previste dalla normativa vigente.

SEZIONE 6 - DOMANDE DI CHIARIMENTO

Le domande di chiarimento dovranno pervenire per iscritto all'indirizzo e-mail amministrativo.LLPP@comune.schio.vi.it entro il **19/02/2020**. Le risposte saranno periodicamente pubblicate e scaricabili dall'home page del Comune di Schio, cliccando su bandi di gara- appalti, bandi di gara-appalti CUC Schio Val Leogra. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

SEZIONE 7 - DISPOSIZIONI VARIE

- a) L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, devono:
 - trasmettere al Comune di Altissimo, prima dell'inizio lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;
 - comunicare al Comune di Altissimo, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi. Il Comune effettuerà il controllo della regolarità contributiva dell'impresa in occasione di ogni pagamento in acconto nonché in occasione del pagamento del saldo e qualora dai riscontri eseguiti emergessero delle irregolarità a carico dell'impresa appaltatrice la stazione appaltante, previa diffida ad adempiere rivolta a quest'ultima, provvederà al pagamento dovuto agli enti previdenziali, assicurativi od assistenziali, valendosi a questo fine di quanto spetterebbe all'impresa a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti, nonché dell'importo della garanzia definitiva.
- b) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.
- c) Nel termine che verrà indicato dal Comune di Altissimo l'Impresa sarà tenuta a costituire la garanzia definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto. Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottempererà alle richieste che saranno formulate il Comune, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della garanzia provvisoria e disporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
- d) Nel rispetto dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, **deve rimborsare alla CUC Schio Val Leogra le spese sostenute per la pubblicazione** degli avvisi e del bando di gara;
- e) Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

medesimo, saranno interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

f) Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") si forniscono le seguenti informazioni:

- 1) 1. il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal Sindaco pro tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
- 2) il Responsabile della Protezione dei dati è l'avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove n. 26, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;
- 3) il delegato al trattamento è il dirigente del Dirigente Settore IV, via F.lli Pasini n. 76, Schio (VI), tel. 0445/691300, e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it
- 4) 2. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all'esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
- 5) 3. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio, ai fini di poter espletare la procedura di gara e il mancato conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità di concludere l'iter amministrativo:
- verranno trattati per la procedura di gara indicata in oggetto e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione -protocollo e conservazione documentale -, nonché, in forma aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- 6) - saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
- 7) - potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
- 8) I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
- 9) 4. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso.
- 10) 5. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
- 11) 6. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.
- 12) 7. I dati di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

g) Il bando e i suoi allegati non vincolano la stazione appaltante, la quale si riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta di annullare, revocare il bando di gara, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospendere o aggiornare le operazioni. La stazione appaltante si riserva, inoltre di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico. Niente potrà quindi pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della stazione appaltante o della CUC Schio Val Leogra per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta.

h) Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministro dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come recepite dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2012 del 3.5.2012, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio: www.comune.schio.vi.it

i) Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato in **forma pubblica amministrativa**, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 da parte del Segretario Comunale del Comune di Altissimo. Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione;

l) Alla liquidazione della rata di saldo, l'appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

m) Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore che richiede l'anticipazione dell'importo contrattuale deve presentare apposita garanzia a garanzia dell'importo richiesto come anticipazione. L'erogazione è subordinata alla stipula del contratto e all'effettivo inizio dei lavori.

n) Per quanto non espressamente citato nella presente bando e disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni in materia di appalti di contratti pubblici vigenti al momento della gara.

Schio, 5 febbraio 2020

IL DIRIGENTE CUC SCHIO VAL LEOGRA
Bertoia Livio
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)